

DCO 177/2019/R/TLR – Trasparenza del servizio di Teleriscaldamento - Osservazioni Egea Spa

Premessa

Le presenti osservazioni sono presentate da Egea Spa in nome proprio ed in rappresentanza delle seguenti società esercenti impianti di teleriscaldamento iscritte in Anagrafica Operatori:

- Acqui Energia Spa
- Alessandria Calore Srl
- Bra Energia Spa
- Carmagnola Energia Srl
- Egea Produzioni e Teleriscaldamento Srl
- Egeyo Srl
- Monferrato Energia Spa
- SEP Società Energetica Piosasco Spa
- Valbormida Energia Spa

Osservazioni di carattere generale

Nel ringraziare per l'attenzione dedicata all'esame delle osservazioni formulate dalla scrivente società al precedente DCO 637/2018 e per l'accoglimento di alcuni degli spunti di miglioramento all'epoca suggeriti, si deve tuttavia rimarcare la permanenza nel presente DCO e nella conseguente bozza di articolato normativo, di alcune assunzioni di carattere generale non condivisibili, già segnalate nell'ambito delle osservazioni al DCO 637/2018, che di seguito si vanno sinteticamente ad elencare:

- La rivendicazione in capo ad Arera del potere di intervenire in materia di monitoraggio dei prezzi di erogazione del servizio, materia non inclusa, fatta eccezione per le reti con obbligo di connessione, tra quelle ad essa conferite dall'art. 10 comma 17 del dlgs 102/14;
- La rivendicazione in capo ad Arera dei poteri di cui al secondo capoverso dell'articolo 10 comma 18 del dlgs 102/14 applicati all'intero settore del teleriscaldamento e non già alle sole attività inerenti i compiti ad essa demandati dal comma 17 del medesimo articolo;
- L'omessa constatazione dell'incoerenza normativa insita nel secondo capoverso dell'articolo 10 comma 18 del dlgs 102/14 nella parte in cui non considerando che gran parte delle reti di teleriscaldamento italiane non si configurano come servizi di pubblica utilità non rileva l'incoerenza dell'estensione a tali servizi delle norme di cui alla legge 481/95;
- La trasposizione al settore del teleriscaldamento, sia pure con alcune semplificazioni, degli schemi normativi adottati per il settore idrico, elettrico ed il gas, con ciò irrilevando le differenze in termini dimensionali, di diffusione, di organizzazione, di essenzialità, del servizio di teleriscaldamento rispetto ai servizi anzidetti;
- L'ingiustificato (in termini di utilità per i clienti finali) eccesso di dettaglio e la conseguente onerosità gestionale per gli operatori di alcune delle misure proposte;
- L'assunzione che il passaggio da teleriscaldamento ad altri sistemi di riscaldamento comporti ostacoli di natura economica, tecnica, normativa maggiori di quelli inerenti il passaggio inverso.

Osservazioni di carattere puntuale

S.1 Obiettivi dell'intervento di regolazione

Fatto salvo quanto esposto nell'ambito delle considerazioni generali e nelle osservazioni di carattere puntuale che seguiranno, si condividono gli obiettivi generali del DCO.

S.2 Road Map

Si condivide.

Stante il profondo impatto sui processi organizzativi aziendali che le nuove disposizioni comporteranno, si chiede tuttavia di introdurre un certo margine di flessibilità nella verifica dell'implementazione delle disposizioni in oggetto durante il primo anno di applicazione delle rispettive misure.

S.3 Soglie dimensionali

Per quanto le diversificazioni normative previste per le classi dimensionali considerate siano di scarsa rilevanza, concettualmente si ribadisce quanto espresso in ambito DCO 637/2018 circa l'eccessiva disomogeneità della classe dimensionale 6-50 MW e si chiede di elevare la soglia inferiore di tale classe da 6 a 15 MW.

S.4 Soggetti non verticalmente integrati

Si condivide

S.5 Trasparenza dei contratti

Si condivide, fatta eccezione per le considerazioni riportate al punto 5.14 del DCO sulla cui base si conferma la volontà di far ristipulare tutti i contratti esistenti entro una data prefissata (peraltro oggettivamente abbastanza confortevole) e per la previsione di cui al punto 4.5 dello schema di articolato.

Per quanto concerne l'obbligo di ricontrattualizzazione dei contratti esistenti si rileva che contratti aventi durate di 10-15 anni sono una assoluta rarità nel settore e presumibilmente relativi ad utenze particolari poco rappresentative della generalità dei clienti.

In ogni caso la facoltà di recesso disposta dal TUAR tutela ampiamente eventuali clienti che, controparti di contratti di siffatta durata, dovessero lamentare carenza di trasparenza nelle condizioni contrattuali.

Si rinnova quindi la richiesta di non prevedere una data limite entro cui ristipulare i contratti esistenti.

Per quanto concerne il valore della soglia di cui al punto 4.5 dello schema di provvedimento si rileva che in presenza di fatturazione mensile l'importo medio delle fatture emesse nei 12 mesi precedenti è tendenzialmente pari all' 8,3% (1/12) dell'importo annuo fatturato mentre l'importo fatturato nei mesi di maggior prelievo (solitamente dicembre e gennaio) è tipicamente nell'ordine del 20-25 % dell'importo annuo.

Ne consegue che la soglia proposta per dar luogo alla rateizzazione della fattura ricevuta (100% superiore della media delle bollette emesse nei 12 mesi precedenti) sarebbe SISTEMATICAMENTE superata nei mesi di dicembre e gennaio con ciò determinando un insostenibile oltre che ingiustificato aggravio finanziario per gli esercenti.

Considerato quanto sopra si invita a cancellare la disposizione in oggetto oppure a riformularla elevando la soglia anzidetta ad un valore che sia effettivamente rappresentativo di una fatturazione anomala, meritevole del beneficio della rateizzazione.

In tale seconda ipotesi si propone di elevare al 500% (due volte il fatturato del mese di maggior consumo) la soglia in oggetto.

S.6 Trasparenza dei prezzi

Si ribadisce quanto segnalato nell'ambito del DCO 637/2018 in merito all'inopportunità e all'impossibilità tecnica di pubblicare "un" prezzo del servizio nei casi in cui non esistono formule di prezzo applicate in maniera uniforme a tipologie omogenee di clienti.

L'eventuale imposizione di tale obbligo anche nei casi in questione condurrà alla pubblicazione di un prezzo non rappresentativo della generalità dei prezzi praticati all'utenza e presumibilmente pari al maggiore tra quelli sino a quel momento praticati all'utenza.

La pubblicazione di tale valore risulterà priva di qualsiasi utilità per i clienti finali e per contro fonte di sicuri malumori da parte di chi risulterà prossimo a tale valore.

La predisposizione della scheda informativa di cui al punto 6.8.a del DCO appare priva di effettiva utilità stante la tipologia di cliente (amministratore condominiale) prevalente nei sistemi di teleriscaldamento

S.7 Trasparenza in materia di fatturazione

L'articolato di cui all'articolo 5 dello schema di provvedimento risulta eccessivamente dettagliato rispetto al tipo di servizio offerto e alle necessità di corretta rappresentazione dei quantitativi di prodotto erogato, dei relativi prezzi, dell'importo complessivo.

A beneficio degli operatori che devono gestire tale mole di dati ma anche e soprattutto dei clienti finali che rischiano di perdersi in presenza di un eccesso di informazioni, si suggerisce un ulteriore sforzo di elisione degli elementi non indispensabili.

A livello puntuale si segnala che la vendita di energia termica non è al momento (e si augura che non lo sia neanche in futuro) soggetta ad accise (erariali e addizionali enti locali), ragion per cui la previsione di cui al punto 5.13.a dello schema di articolato risulta impropria.

S.8 – S.9 Obblighi di trasparenza in materia di qualità del servizio

Si conferma la difficoltà di lettura e la conseguente scarsa attendibilità dei dati eventualmente rilevati dal cliente tramite autolettura.

Stante il numero relativamente limitato di contatori non teleletti, la sostanziale accessibilità della totalità di essi (i casi di contatori di teleriscaldamento "non accessibili" in quanto posizionati all'interno di singoli appartamenti sono rarissimi), la frequenza di lettura (mensile durante la stagione di riscaldamento) dei medesimi da parte di personale della società esercente il servizio, si ripropone di sopprimere il proposto meccanismo di autolettura (ancorché obbligatorio per i soli clienti dotati di contatore non teleletto) in quanto dispendioso da un lato, inutile dall'altro.

S.10 Disposizioni in tema di prestazioni ambientali.

Nel richiamare le osservazioni formulate al DCO 637/2018, si condividono le modifiche apportate in merito dal DCO 177/2019.

Al riguardo si ritiene tuttavia che la volontarietà della pubblicazione dei dati ambientali del servizio debba essere permanente e non già limitata al solo primo periodo regolatorio.

Quanto sopra in ragione dell'assenza di competenza istituzionale di Arera a disciplinare la materia in oggetto.

S.11 Monitoraggio dei prezzi

Stante l'assenza di competenze dell'Autorità in materia di definizione dei prezzi di fornitura del servizio (fatta eccezione per i casi di obbligo di allaccio) non si condivide l'affermazione secondo cui il monitoraggio preciso e dettagliato dei prezzi e delle strutture tariffarie adottate dai gestori costituisca un presupposto necessario per l'esercizio dei poteri di regolazione attribuiti all'Autorità dal D.Lgs 102/14.

Al riguardo si veda anche quanto segnalato nelle considerazioni introduttive in merito ai limiti di applicabilità dell'articolo 10 comma 18 secondo capoverso del dlgs 102/14.

Conseguentemente non si condividono le ipotesi di utilizzo delle informazioni e dei dati in oggetto per le finalità di cui al punto 9.3.a.b dello schema di provvedimento che appaiono travalicare il mandato conferito all'Arera dal DLgs 102/14 oltre che prive di utilità per i clienti finali e inopportune punitive per gli esercenti che dovessero presentare prezzi medi superiori a quelli di altri operatori.

Si ribadisce infine l'impossibilità tecnica di effettuare la raccolta dati proposta in assenza di strutture di prezzo applicate omogeneamente a determinate tipologie di utenza.

Altra criticità rispetto alla fornitura dei dati richiesti riguarda i volumi e gli importi dei clienti fatturati a forfait per i quali la determinazione a consuntivo del relativo prezzo medio risulta allo stato attuale non estraibile dai sistemi di fatturazione (non acquisiscono il dato di consumo).

In definitiva non si concorda con quanto prospettato in tema di monitoraggio dei prezzi e si ritiene che nessun obbligo in materia debba essere posto in capo agli esercenti da parte dell'Autorità.

Alba, 7 giugno 2019